



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Unità di staff Urbanistica
e Area Omogenea

Servizio Sportello Unico Imprese

**LINEE GUIDA PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO E PER
LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

1. Compiti della Commissione
2. Locali e impianti esclusi dal campo di attività della Commissione
3. Nomina e composizione
4. Segreteria della Commissione
5. Convocazione della Commissione
6. Riunione della Commissione
7. Espressione del parere
8. Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
9. Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche
10. Cambio di gestione dei locali ed impianti di pubblico spettacolo
11. Controlli successivi al parere di idoneità
12. Spese di funzionamento
13. Definizione delle procedure
14. Entrata in vigore

Art. 1 – Compiti della commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito “Commissione”) prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635/1940 (di seguito “Regolamento T.U.L.P.S.”) verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento.
2. Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente).
3. Sono locali di pubblico spettacolo soggetti alla Commissione in particolare:
 - a) teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
 - b) auditorium e sale convegni (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell’evento) con capienza fino a 5000 persone;
 - c) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
 - d) sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
 - e) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
 - f) circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino 1300 persone;
 - h) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
 - i) luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all’aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all’interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
 - j) circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l’accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell’evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;
 - k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
 - m) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
 - n) piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l’accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone;
 - o) gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e s.m.i.).

4. In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:
 - a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
5. L'attività di cui alla sopra indicata lettera a) è un'attività di controllo preventivo (c.d. "esame progetto") e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.
6. Le attività di cui alle lettere b) e c) si concretizzano in una verifica in loco (sopralluogo), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori/allestimenti, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.
7. L'attività di cui alla lettera d) consiste in una verifica ex post presso la struttura (controllo successivo), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.
8. La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:
 - a) accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - b) esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

Per l'espressione di tale parere, la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, come indicata dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., sottoscritta da tecnico abilitato o munita di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;
- b) identifica l'attività rispetto alla documentazione allegata all'istanza di registrazione, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo redatto da tecnico abilitato o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

La Commissione può, comunque, disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.

Per i "teatri viaggianti", per i "circhi equestri e ginnastici", per le "esibizioni auto-moto acrobatiche" di cui alle Sezioni III, IV, V dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è reso in base alla sola verifica della documentazione allegata all'istanza di registrazione.

Per le "piccole attrazioni", i "balli a palchetto", i "teatri di burattini (o marionette)", le "arene ginnastiche" di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza ai requisiti previsti dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i. della documentazione allegata all'istanza. Nel caso in cui l'attrazione appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale, il parere della Commissione integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria ai fini della iscrizione nell'elenco ministeriale.

9. Alla Commissione spetta, infine, stabilire l'entità del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, in conformità alle disposizioni del D.M.I. 22/02/96, n. 261.
10. La Commissione, nei casi di cui sopra, esprime un parere obbligatorio e vincolante.
11. Qualora la commissione ritenga che le manifestazioni possano comportare un innalzamento del livello di rischio, informerà la prefettura attraverso una relazione di sintesi con l'indicazione dei profili di criticità. In fase di sopralluogo verificherà l'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 2 – Locali e impianti esclusi dal campo di attività della Commissione

1. Non rientrano nella competenza della Commissione i controlli dei seguenti locali ed impianti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (art. 142 Regolamento T.U.L.P.S.):
 - a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
 - b) parchi di divertimento (art. 2, lett. d) del D.M.I. 18/05/2007 e s.m.i.) e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
2. Sono, inoltre, esclusi dal campo di attività della Commissione:
 - A) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
 - B) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, a condizione che non si configuri, per numero e dimensioni, un parco ai sensi del Regolamento comunale dello spettacolo viaggiante (massimo cinque attrazioni di cui non più di tre grandi attrazioni nella stessa area).
 - C) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - D) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - E) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karaoke, a condizione che l'intrattenimento musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non vengano svolti intrattenimenti danzanti; o non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (palchi, allestimenti scenici, approntamento di apposite sale o zone con sedie disposte a platea o in circolo, ecc.); o non vi sia pagamento del biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni; o la capienza e l'afflusso non sia superiore a cento persone; o non sia effettuata una pubblicità dell'esercizio tale da evincere che l'attività musicale è principale anziché accessoria a quella di somministrazione;
 - F) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera E);

- G) pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- H) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
- I) impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- J) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
- K) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- L) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- M) pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo.

Art. 3 – Nomina e composizione

1. La Commissione è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni. Venuta a scadenza, qualora non si sia proceduto al suo rinnovo, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova.
2. Essa è così composta:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
 - d) Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale – area Lavori Pubblici o suo delegato;
 - e) Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) Esperto in materie elettrotecniche.

Possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica.

Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M.I. 18 marzo 1996 e s.m.i., alla Commissione può essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI provinciale.

Nel caso di manifestazioni motoristiche su strada, alla Commissione può essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante dell'ACI provinciale.
3. Su richiesta specifica la Commissione può ospitare un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata professionalità, i cui pareri non sono tuttavia vincolanti.
4. Le organizzazioni degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo, possono designare, congiuntamente, un unico rappresentante e il relativo sostituto. Nel caso, invece, le designazioni siano effettuate singolarmente da ciascuna associazione, i rispettivi rappresentanti parteciperanno, a rotazione, all'attività della Commissione, ovvero uno per ogni mese di calendario.
5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, possono designare, congiuntamente, un unico rappresentante e il relativo sostituto. Nel caso, invece, le designazioni siano effettuate singolarmente da ciascuna organizzazione, i rispettivi rappresentanti parteciperanno, a rotazione, all'attività della Commissione, ovvero uno per ogni mese di calendario.
6. Per ogni componente la Commissione sono previsti uno o più supplenti. I supplenti

partecipano alle riunioni nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Art. 4 – Segreteria della Commissione

1. Alle riunioni della Commissione (sedute e sopralluoghi) partecipa un segretario che svolge i seguenti compiti:
 - a) predispone e invia gli ordini del giorno per la convocazione;
 - b) organizza le sedute ed i sopralluoghi e vi presenzia;
 - c) redige e conserva i verbali di riunione;
 - d) coadiuva il Presidente della Commissione per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni dell'Amministrazione.
2. Il segretario della Commissione è designato, dal Presidente per ogni seduta o sopralluogo, tra i dipendenti del Settore comunale di riferimento.

Art. 5 – Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo, con avviso scritto contenente la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno. L'avviso è ordinariamente inviato telematicamente a tutti i membri effettivi i quali, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.
2. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui sopra può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche telefonicamente o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
3. Il Presidente convoca, altresì, i componenti aggregati qualora sia necessario disporre, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.
4. Dalla data di invio dell'ordine del giorno i membri della Commissione possono consultare la documentazione tecnica relativa alle pratiche da trattare, depositata presso gli uffici comunali competenti.
5. Il soggetto interessato è sempre informato della convocazione della Commissione: può partecipare alle riunioni personalmente o tramite suoi rappresentanti. Può farsi accompagnare alle sedute e ai sopralluoghi dal tecnico progettista o da altro tecnico di sua fiducia.

Art. 6 – Riunione della Commissione

1. Le riunioni della Commissione si tengono nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti obbligatori e dei membri aggregati, quando convocati.
3. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
4. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, a titolo consultivo, dirigenti e funzionari comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.
5. Nelle sedute sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno ed eventuali ulteriori oggetti che la Commissione ritenga di esaminare.
6. I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti sono di norma effettuati entro le ore 12.00 del giorno antecedente la

- data di inizio degli stessi.
7. All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere trasmessa la documentazione richiesta dalla Commissione in sede di esame preliminare.
 8. L'eventuale documentazione integrativa prescritta dalla Commissione all'atto del sopralluogo, con accluso l'elenco della stessa, va trasmessa prima dell'inizio della manifestazione ed entro l'orario d'ufficio.
 9. I sopralluoghi finalizzati al rilascio del parere per la registrazione e l'attribuzione del codice identificativo alle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono effettuati previa comunicazione del giorno e del luogo di allestimento, che l'interessato deve inoltrare agli uffici competenti con un preavviso di almeno dieci giorni.
 10. La Commissione si riunisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessario il suo intervento.
 11. I Commissari ed i rappresentanti degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente la sussistenza delle cause di incompatibilità.
 12. Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, il rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali è incompatibile con:
 - a) la carica di Consigliere del Comune di Cremona;
 - b) la carica di Assessore del Comune di Cremona;
 - c) dipendenti del Comune di Cremona o enti, aziende, società da esso dipendenti.

Art. 7 – Espressione del parere

1. Il parere della Commissione è richiesto dall'ufficio preposto al rilascio dei provvedimenti di cui agli artt. 68, 69, 80 e 86 del T.U.L.P.S.
2. La Commissione esprime il parere conclusivo di idoneità del locale/impianto di norma entro trenta giorni, salvo i casi di interruzione/sospensione del termine per carenze documentali riscontrate dagli uffici o dalla Commissione. Non vengono computati nel termine i giorni che intercorrono tra la data di espressione del parere sul progetto e la data di arrivo della comunicazione di fine lavori, né quelli occorrenti per eseguire eventuali interventi prescritti dalla Commissione in sede di sopralluogo.
3. I locali/impianti con capienza superiore a 200 persone, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e s.m.i.) per cui è necessario presentare contestualmente il progetto di realizzazione o di modifica al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per il conseguimento del parere di conformità, e successivamente produrre al Comando medesimo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e la relativa documentazione. Sono escluse le manifestazioni temporanee cioè le manifestazioni che non sono calendarizzate, dal primo all'ultimo evento, per più di 59 giorni (parere Anci).
4. Per la registrazione e assegnazione del codice identificativo alle attrazioni dello spettacolo viaggiante il parere è richiesto dall'ufficio preposto al rilascio dell'atto di registrazione e assegnazione del codice.
5. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è contenuto nel verbale di riunione. E' adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità degli stessi. L'eventuale parere contrario deve essere debitamente motivato.
6. Il verbale, redatto per ciascuna pratica esaminata nella seduta e per ciascun sopralluogo, deve contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta, e riportare:
 - il luogo della riunione;
 - i nomi dei componenti presenti;
 - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - l'esito dell'istruttoria con eventuali richieste di integrazione;

- gli eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.
7. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio parere e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
 8. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti e dal segretario verbalizzante.

Art. 8 – Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento del T.U.L.P.S., per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione indicati al precedente articolo 1.4, lettere a), b) e c) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno (D.M.I. 19/08/1996 e s.m.i. per locali e impianti di pubblico spettacolo - D.M.I. 18/03/1996 e s.m.i. per impianti sportivi), ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti e che quanto ha verificato in loco, ad ultimazione dei lavori e degli allestimenti, rispetta le vigenti regole tecniche.
2. Restano comunque demandati alla competenza della Commissione i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività.
3. La relazione va trasmessa agli uffici competenti del Comune, ai fini del rilascio del provvedimento di cui agli artt. 68, 69, 80 e 86 del T.U.L.P.S..
4. I locali /impianti con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e s.m.i.) per cui è necessario presentare contestualmente il progetto di realizzazione o di modifica al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per il conseguimento del parere di conformità, e successivamente produrre al Comando medesimo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e la relativa documentazione. Sono escluse le manifestazioni temporanee cioè le manifestazioni che non sono calendarizzate, dal primo all'ultimo evento, per più di 59 giorni (parere Anci).

Art. 9 – Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche

1. Per gli allestimenti temporanei relativi ad eventi che si ripetono periodicamente senza alcuna modifica non è necessaria una nuova verifica qualora la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni dalla data di svolgimento della manifestazione, ferma restando la possibilità di compiere i controlli periodici di cui all'art. 1.4, lettera d)
2. Per tali allestimenti dovrà essere trasmessa preventivamente al Comune una dichiarazione che lo stato dei luoghi, degli impianti, degli arredi e la tipologia della manifestazione non sono mutati rispetto a quanto precedentemente valutato dalla Commissione.
3. Prima dell'inizio della manifestazione, ad allestimenti completati, dovrà essere trasmessa al Comune una relazione tecnica di un professionista abilitato che attesti che i nuovi allestimenti ed impianti non sono modificati, ai fini della sicurezza, rispetto agli allestimenti ed impianti verificati dalla Commissione, allegando le nuove dichiarazioni di conformità degli impianti e di corretto montaggio delle strutture in elevazione.
4. La Commissione potrà procedere comunque al controllo per ogni nuova installazione qualora, per la natura dei luoghi o la tipologia della manifestazione, ritenga necessaria una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

Art. 10 – Cambio di gestione dei locali e degli impianti

1. In caso di cambio di gestione di un locale o di un impianto già collaudato dalla Commissione, qualora non siano effettuate modifiche, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di voltura dell'autorizzazione, contenente la dichiarazione che lo stato dei luoghi, degli impianti e degli arredi non è mutato rispetto all'ultima verifica della Commissione o del tecnico incaricato in caso di locali/impianti con capienza fino a 200 persone, e di avere adempiuto alle vigenti norme di sicurezza.

Art. 11 – Controlli successivi al parere di idoneità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del Regolamento T.U.L.P.S., il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare le verifiche e i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività. Tra i componenti delegati devono essere compresi, in ogni caso, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.
2. L'esito degli accertamenti, deve essere comunicato, in forma scritta, al Presidente della Commissione nel modo più tempestivo possibile. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti e trasmette all'autorità competente le risultanze conclusive della ratifica, da approvarsi con apposito verbale. Nei casi urgenti ed indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli per le determinazioni del caso.
3. La Commissione, può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele, eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.
4. Alle verifiche e ai controlli devono presenziare i soggetti interessati e/o i tecnici di parte, purché all'uopo delegati.

Art. 12 – Spese di funzionamento

1. Le sedute della commissione sono onerose in rapporto ai tariffari dei singoli enti di appartenenza dei componenti.
2. La partecipazione dei rappresentanti degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori è a titolo gratuito.

Art. 13 – Definizione delle procedure

1. Con provvedimento specifico verranno stabiliti le procedure, la documentazione a corredo delle domande e/o S.C.I.A. presentate per poter utilizzare un locale come locale di pubblico spettacolo e per organizzare manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento, la modulistica specifica e le spese di funzionamento della Commissione.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento restano abrogati tutti gli atti, ordinanze in contrasto con esso ed il regolamento per il funzionamento della commissione di vigilanza approvato con deliberazione 122 del 06/12/2001 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione

come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alla Legge n. 241/90 ed al D.P.R. n. 445/2000 per la disciplina sul procedimento amministrativo.